



## *Il Presidente della Giunta Regionale*

### **OGGETTO: Elezione 2024 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Determinazione seggi.**

**VISTO** l'art 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza in materia elettorale;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 "*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 2 aprile 2013, n. 9 recante "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*" ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed in particolare il comma 3 il quale dispone che *le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila*";

**VISTO** l'art 14, comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo che recita testualmente: "*Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore*";

**VISTO** l'art 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in particolare il comma 2 il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29 seggi) e assegnando gli stessi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

**VISTO**, altresì, il comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. 9/2013 che dispone che l'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

**PRECISATO** che ai sensi del comma 4 dell'art 4 della L.R. n. 9/2013 la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica;

**PRECISATO** che la popolazione della Regione delle quattro Province, desunta dai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 è pari a 1.275.950 di cui:

Provincia di L'Aquila	<b>288.956</b>
Provincia di Teramo	<b>299.646</b>
Provincia di Pescara	<b>313.631</b>
Provincia di Chieti	<b>373.717</b>



**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni

## **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Ai sensi dell'art 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di trentuno membri; due seggi sono attribuiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
2. Ai sensi della predetta disposizione normativa i restanti ventinove seggi sono assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 (come da prospetto di calcolo di seguito indicato) alle liste circoscrizionali come segue:

**SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)**

QUOZIENTE REGIONALE: 43.998

<b>CIRCOSCRIZIONE</b>	<b>POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021</b>	<b>QUOZIENTI INTERI</b>	<b>RESTI</b>	<b>SEGGI ASSEGNATI</b>
<b>PESCARA</b>	313.631	7	5.645	7
<b>TERAMO</b>	299.646	6	35.658*	7
<b>L'AQUILA</b>	288.956	6	24.968*	7
<b>CHIETI</b>	373.717	8	21.733	8
	1.275.950	27	88.004	29

\* resto più alto, cui corrisponde l'assegnazione di un seggio.

3. Il presente Decreto viene comunicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. numero 9/2013, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai Prefetti abruzzesi, al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.
4. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE

*Arch. Antonio Sorgi*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

*Dott. Marco Marsilio*